

## COMUNE DI VERCELLI

### Regolamento Edilizio

Redatto in data 21/04/2004

#### TITOLO V

#### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

#### Art. 61 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
  - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m
  - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono:
  - c) essere scalabili;
  - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: ferro, cls, mattoni e pietra e comunque materiali ritenuti opportuni per un armonico inserimento architettonico nell'edificio; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

#### Art. 72 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco (*compresa la superficie occupata dalla scala di accesso*), anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
  - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
  - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
  - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
  - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ( $N_p$ ) ai sensi dell'art. 17: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume ( $V$ ) di cui all'art. 23, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda ( $S_{ul}$ ) ai sensi dell'art. 20.

5. *In linea generale sono ammessi, senza essere computati nella  $S_{u.l.}$ , e fermi i requisiti di cui al presente articolo, soppalchi "d'arredo" realizzati in materiali leggeri, aventi profondità non superiore a mt.1,80.*